



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 657 DEL 08/05/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA CON SEDE LEGALE IN VIA IV NOVEMBRE 15 IN COMUNE DI CITTADELLA (PD) E OPERATIVA IN VIA SAN LAZZARO IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI). AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PROVENIENTI DALL'AREA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO SU CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e comprendente, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento stabilisce, in particolare:
 1. all’art. 113 comma 1 lettera b) che le regioni disciplinano ed attuano “ *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*”
 2. all’articolo 124 i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ed in particolare con l’art. 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - la Regione Veneto ha dato attuazione all’art. 113 del D.Lgs. 152/06;
- con parere n. 04/0417 la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente ha approvato i nuovi criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

Vista la richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'area di distribuzione carburanti e per l'attivazione del relativo scarico nel canale Medoaco, presentata dal Consorzio di Bonifica Brenta per il sito in via San Lazzaro a Bassano del Grappa (VI) e ricevuta agli atti del presente Servizio, tramite SUAP, in data 18/02/2019 (agli atti con prot. n. 9578);

Dato atto che con nota provinciale prot. n. 18139 del 28 marzo 2019 è stata comunicata alla ditta, al SUAP ed a tutti gli altri soggetti interessati l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione e l'avvio del procedimento con richiesta di parere ai sensi della L. 241/90;

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione sopracitata da cui risulta che:

- la richiesta di autorizzazione allo scarico è relativa ad una piazzola di distribuzione carburante presente all'interno del magazzino di San Lazzaro del Consorzio di Bonifica Brenta;
- il Consorzio, al fine di ridurre il tragitto necessario al rifornimento dei propri mezzi che stazionano presso il magazzino di San Lazzaro, intende riattivare l'impianto di distribuzione carburanti realizzato tra il 2003/2004, in disuso da circa 5 anni;
- la piazzola di distribuzione carburanti è caratterizzata da una platea in calcestruzzo con idonea pendenza a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti installato al disotto della stessa. Tale area è dedicata esclusivamente alle operazioni di rifornimento dei mezzi impiegati dal consorzio nelle attività di manutenzione dei canali, per una superficie di circa 40 mq. La piazzola risulta a quota maggiore rispetto l'antistante piazzale sterrato, evitando in tal modo di drenare le acque meteoriche provenienti da tali superfici;
- l'impianto è costituito da un serbatoio interrato a doppia parete, dotato di dispositivo per la rilevazione delle perdite di carburante, rivestito con materiale anticorrosione;
- l'area è dotata di un impianto di trattamento (dissabbiatore/disoleatore monoblocco) in continuo risalente all'anno di realizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti, il quale tratta le acque derivanti dalle due caditoie presenti sulla piazzola di distribuzione carburanti prima dello scarico nell'adiacente canale Medoaco;
- l'impianto di trattamento della prima e seconda pioggia (di diametro 120 cm), permette di trattare una portata di 1,5 l/s e risulta dimensionato per una superficie di 300 mq;
- considerati i dati ricavati dall'analisi idrologica è stato desunto che la portata allo scarico per eventi meteorici con tempo di ritorno T_r di 50 anni, per la durata di 1 ora è pari a 0,58 l/s, cioè inferiore alla potenzialità di trattamento dichiarata dal costruttore pari a 1,5 l/s. L'impianto esistente risulta pertanto correttamente dimensionato.

Dato atto che trattasi di attività che rientra nelle tipologie indicate al comma 3 dell'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. (nello specifico lettera e);

Vista la nota di ETRA S.p.A. del 23/04/2019, agli atti con prot. n. 23291 del 24/04/2019, con cui comunica che, nel raggio di 200 metri dallo scarico della ditta, non sono presenti pozzi o derivazioni pubbliche di acqua ad uso potabile;

Preso atto della nota del Consorzio di Bonifica Brenta prot. n. 3065 del 14/02/2019 (agli atti con prot. n. 9645 del 18/02/2019) in cui comunica che: *" l'esistente scarico di acque meteoriche provenienti dalla piazzola di distribuzione carburanti sul canale Medoaco a valle della centrale idroelettrica di San Lazzaro....omissis...non ha mai avuto criticità idrauliche in quanto il canale ricettore ha dimensioni tali da ricevere la portata d'acqua proveniente dalla piazzola di soli 40 m²".*

Dato atto che, a seguito della nota di avvio del procedimento prot. n. 18139 sopracitata, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di competenza;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009, modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;

Vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 intitolata “*Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio*”;

Vista la Legge n. 241/1990 ed in particolare l’articolo 17-bis (introdotto dall’articolo 3 della legge 124/2015);

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

DETERMINA

1. **di autorizzare** il Consorzio di Bonifica Brenta per il sito in via San Lazzaro a Bassano del Grappa (VI) all’esercizio dell’impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’area di distribuzione carburanti e all’attivazione del relativo scarico nel Canale Medoaco, come da documentazione trasmessa in data 18/02/2019 (agli atti con prot. n. 9578) con le seguenti **prescrizioni**:
 - a) l’avvio dell’impianto è subordinato alla comunicazione all’autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), della data di attivazione dell’impianto;
 - b) il pozzetto di campionamento, situato a valle dell’impianto di depurazione, dovrà essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l’attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;
 - c) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell’intervento, le seguenti operazioni:
 - svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, pulizia e/o sostituzione dei filtri, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell’impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;

- altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
- eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque meteoriche e/o dell'eventuale elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;

d) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. **Dovranno essere eseguite almeno 1 analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo** e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità (facoltativa), Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. **Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento.** I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

e) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;

f) lo scarico delle acque meteoriche trattate dovrà rispettare i limiti definiti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;

g) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

2. di avvertire che:

a) come previsto al comma 3) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

b) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

c) Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

d) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

- e) L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006;
3. **di informare** che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ai quali Enti viene trasmesso il presente atto per le verifiche di competenza;
 4. **di informare** altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 5. **di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bassano del Grappa per gli adempimenti di competenza;
 6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
 7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 08/05/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Luisa Cogo